

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2623 del 24/05/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ITALTRACTOR ITM SPA (Imp. v. FONDOVALLE N. 301) FANANO (MO). Rif. Prot. n. D486/2016/33 SUAP Unione Comuni del Frignano. Rif. Prat. n. 36659/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2714 del 24/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA **ITALTRACTOR ITM SPA (Imp. v. FONDOVALLE N. 301) FANANO (MO)**.
Rif. Prot. n. D486/2016/33 SUAP Unione Comuni del Frignano.
Rif. Prat. n. 36659/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 20/10/2016 la Ditta ITALTRACTOR ITM SPA, avente sede legale in comune di Valsamoggia (BO), v. Confortino n. 23/28, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Fanano (MO), v. Fondovalle n. 301, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/10/2016 con prot. n. 19880, relativa al titolo ambientale Aria (installazione di n. 2 nuove emissioni);

In data 12/1/2017, con nota prot. n. 564, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 20/2/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 3042;

La domanda è stata perfezionata, inoltre, con ulteriore documentazione assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/5/2017 con prot. n. 9327;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di parti di sottocarro per macchine movimentazione terra; Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 67 del 18/2/2014;

E' stato acquisito il seguente contributo istruttorio:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 9283 del 15/5/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Il Comune di Fanano, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 3309 del 22/2/2017, non ha provveduto ad emettere parere relativamente alla conformità urbanistica;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, relativamente a scarichi di acque reflue e all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 67 del 18/2/2014, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta ITALTRACTOR ITM SPA per l'impianto ubicato in comune di Fanano (MO), V. Fondovalle n. 301, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 67 del 18/2/2014 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 24/5/2017 con scadenza al 24/5/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Frignano;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
-------------------	-----------------------

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Fanano

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Frignano, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta ITALTRACTOR ITM SPA (Imp. v. FONDOVALLE N. 301) FANANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue industriali in acque superficiali- Acque di prima pioggia in acque superficiali

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta ITALTRACTOR ITM SPA svolgente attività di produzione di parti di sottocarro per macchine movimentazione terra, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Fanano (MO), v. Fondovalle n. 301, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena della Provincia di Modena n. 67 del 18/2/2014, per la seguente configurazione:

- le acque meteoriche dei pluviali provenienti dalla coperture dello stabilimento confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria acque chiare;
- le acque reflue domestiche dei servizi igienici sono collettate in pubblica fognatura;
- i primi 5 mm di pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi sono raccolte in una vasca di accumulo avente una capacità di 12 m³; le seconde piogge, non entranti nella suddetta vasca, sono convogliate direttamente in acque superficiali; le prime piogge, trattate nell'impianto di disoleazione posto a valle, vengono, successivamente, inviate in una vasca di raccolta e, previo trattamento mediante impianto chimico-fisico, sono infine convogliate in acque superficiali;
- ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche raccolte nella vasca di accumulo sono classificabili come "acque di prima pioggia";
- le acque reflue derivanti dall'area adibita al lavaggio occasionale di componenti produttive, operazione effettuata nel caso di manutenzioni straordinarie della lavatrice, previo trattamento mediante dissabbiatore ed impianto di disoleazione, sono trattate nello stesso impianto di disoleazione posto a valle della vasca di prima pioggia;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue prodotte dall'attività di lavaggio occasionale di componenti produttive sono classificabili come "acque reflue industriali";

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/10/2016, assunta agli atti con prot. n. 19880/2016, il richiedente dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 67 del 18/2/2014, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta ITALTRACTOR ITM SPA, per l'insediamento ubicato a Fanano (Mo), via Fondovalle, n. 301, a scaricare le acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio occasionale di componenti produttive, nella quantità indicativa di 100 m³/anno, nonchè le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi, nel Rio Borgo confluyente nel Torrente Leo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006; in particolare, per le acque di prima pioggia il rispetto dei suddetti limiti deve essere riferito esclusivamente ai parametri "Idrocarburi Totali" e "Solidi Sospesi Totali";
- 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito di norma ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore; l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 3) s'individua come manufatto di ispezione, ai fini dei campionamenti fiscali, sia per le acque reflue industriali che per le acque di prima pioggia, il pozzetto ubicato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione chimico-

fisico. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito di un periodo compreso tra le 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nell'impianto di separazione degli idrocarburi e nel successivo impianto di depurazione chimico-fisico;

5) ogni 2 anni devono essere inviate ad ARPAE – SAC di Modena e al Distretto Area Sud - le analisi chimiche, effettuate presso laboratorio autorizzato e a firma di tecnico competente, delle acque reflue industriali e di prima pioggia, da eseguirsi nel pozzetto di prelievo individuato per i prelievi fiscali, immediatamente a valle dell'impianto di depurazione chimico-fisico, sui seguenti parametri: BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Cloruri, Solfati, Ferro, Boro, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Ph, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali;

6) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
- i quantitativi di fanghi prodotti e la loro destinazione;

7) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

8) i fanghi di risulta dall'impianto di disoleazione, del dissabbiatore, dalla vasca di prima pioggia e dall'impianto chimico-fisico dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi delle vigenti norme.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta ITALTRACTOR ITM SPA (Imp. v. FONDOVALLE N. 301) FANANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta ITALTRACTOR ITM SPA, svolgente attività di produzione di parti di sottocarro per macchine movimentazione terra, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Fanano (MO), v. Fondovalle n. 301.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/10/2016, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 26/10/2016 con prot. n. 19880 e in data 15/5/2017 con prot. n. 9327, risulta:

- la installazione dei nuovi punti di emissione n. 29 (verniciatura) e n. 30 (reparto manutenzione - saldatura):
- il seguente consumo di materie prime:
 - acciaio 4.814 t/anno
 - acqua 8.981 m3/anno
 - gas metano 753.852 m3/anno
 - gasolio 17.080 l/anno
 - filo per saldatura 42.200 kg/anno
 - prodotti vernicianti 37.500 kg/anno
 - diluente nitro 8.000 kg/anno
 - sabbia 21.400 kg/anno
 - graniglia 39.000 kg/anno
 - emulsione 27.956 kg/anno
 - olio idraulico 145.138 kg/anno
 - grasso 1.894 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Fanano, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 3309 del 22/2/2017, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, con nota prot. n. 9283 del 15/5/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta ITALTRACTOR ITM SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Fanano, v. Fondovalle n. 301, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - FORNO GAS METANO SU LINEA 1800

portata massima	3500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2A - FORNO GAS METANO SU LINEA 2200

portata massima	3500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2B - FORNO GAS METANO LINEA 2200

portata massima	Tiraggio Naturale	
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	150	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - TEMPRA ACQUA 1800

portata massima	9000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - TEMPRA ACQUA 2200

portata massima 2250 Nm3/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - TEMPRA AD OLIO

portata massima 12000 Nm3/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali + Nebbie Oleose 10 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV) 150 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - FORNO DISTENSIONE

portata massima Tiraggio Naturale
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 150 mg/Nmc
Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - SABBIAATRICE 1800

portata massima 7000 Nm3/h
altezza minima del camino 7,5 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - LAVATRICI

portata massima 8000 Nm3/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na2O) 5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - BRUCIATORE LAVATRICE 1

portata massima Tiraggio Naturale
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - BRUCIATORE LAVATRICE TECNOFIRMA

portata massima Tiraggio Naturale
altezza minima del camino 9 m

durata 24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - BRUCIATORE LAVATRICE 2

portata massima Tiraggio Naturale
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - BRUCIATORE LAVATRICE TECNOFIRMA

portata massima Tiraggio Naturale
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - SALDATURA

portata massima 3600 Nm³/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc
Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - N. 4 TORNII + N. 3 RETTIFICHE + TAGLIO BARRE +
TEMPRA AD INDUZIONE

portata massima 5200 Nm³/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV) 75 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - SGROSSATURA (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima 10000 Nm³/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – SGROSSATURA(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima 10000 Nm³/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - FORNO FELIND + TEMPRA

portata massima 2500 Nm³/h
altezza minima del camino 9 m
durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale) 150 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - BRUCIATORE ESSICCATORE N. 1216

portata massima	Tiraggio Naturale	
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 26

- VERNICIATURA 1 rulli piccoli (automatica + ritocchi manuali in cabina a velo d'acqua)

- VERNICIATURA 2 Rulli BIG (manuale in cabina con pannelli filtranti)

- APPASSIMENTO - ESSICCAZIONE

portata massima	20000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (applicazione) 3 mg/Nmc

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRI A PANNELLI + COMBUSTORE CATALITICO RIGENERATIVO

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - BRUCIATORE LAVATRICE

portata massima	Tiraggio Naturale	
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - SALDATURA AD ARCO

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - VERNICIATURA (Ritocchi manuali di rulli e componenti)

portata massima	20000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (applicazione) 3 mg/Nmc

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRI A PANNELLI + FILTRO A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - SALDATURA (Manutenzioni)

portata massima	1.200	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	saltuaria	(40 h/anno)

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Prescrizioni

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della cabina di verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente alle emissioni n. 29 e 30 (portata e polveri) su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore:

- Misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione.
- I sistemi di registrazione dovranno funzionare in modo continuo (anche durante le fermate) ad esclusione dei periodi di ferie;
- Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;
- Le registrazioni dovranno essere fatte su carta con durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
- Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno.

L'anomala diffusione di SOV nell'intorno dello stabilimento ovvero la non conformità del rispetto dei limiti rilevata in fase di controllo da parte di ARPAE o di altro Ente deputato alla verifica delle emissioni in atmosfera, comporterà l'obbligo di realizzare l'adeguamento dell'impianto mediante installazione di una terza torre o di un polmone di accumulo per l'effluente non trattato.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 (*) UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*) UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO (*) ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie di olio Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione nn. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17 (portata e polveri), 18, 22, 28 (portata e polveri), 29 e 30 (portata e polveri);

- Semestrale per il punto di emissione n. 26.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta ITALTRACTOR ITM SPA (Imp. v. FONDOVALLE N. 301) FANANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta ITALTRACTOR ITM SPA svolgente attività di produzione di parti di sottocarro per macchine movimentazione terra, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Fanano (MO), v. Fondovalle n. 301, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 67 del 18/2/2014, per la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- la ditta è ubicata all'interno di un'area industriale -artigianale, dove non sono presenti ambienti abitativi o altri ricettore sensibili nel raggio di almeno 500 metri dallo stabilimento;
- i livelli sonori misurati dimostrano il rispetto dei valori limiti di zona;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per i rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico espresso dal Comune di Fanano, prot. n. 641 del 29/1/2014;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/10/2016, assunta agli atti con prot. n. 19880/2016, il richiedente dichiara, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 67 del 18/2/2014, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Fanano, via Fondovalle n. 301, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta ITALTRACTOR ITM SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc..

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.